

## TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO

Udienza del 22/11/2022 N. 8142/2021 RG

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L. 6.8.2008 n. 133

nella causa promossa

da

rappresentato e difeso dall'Avv.to CAVALLINI GIONATA GOLO

nonchè DE ANDREIS LUIGI

Indirizzo Telematico; CASALI

**EMANUELA** 

Indirizzo Telematico; ed elett.te dom.to presso lo studio

in Indirizzo Telematico

RICORRENTE

#### contro

rappresentato e difeso dall'Avv.to DAL PIAZ FRANCESCO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA S. AGOSTINO, 12 10122 TORINO

RESISTENTE

OGGETTO: appalto di manodopera

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

#### IN FATTO

Con ricorso depositato in data 15.10.2021 il ricorrente in giudizio la società chiedendo al Giudice di:

ha convenuto

- "1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione alle dipendenze della Società convenuta, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1° agosto 2021, con inquadramento nel 2° livello, posizione parametrale A, CCNL Utilitalia, o diverso inquadramento di giustizia, con retribuzione mensile lorda pari a Euro 1.942,26 per 14 mensilità, o diversa misura di giustizia, salvi in ogni caso gli aumenti contrattuali intanto intervenuti, e conseguentemente costituire il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2932 c.c. ovvero in subordine accertarne la sussistenza ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 81/2015;
- 2. In subordine alla domanda che precede, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento del proprio rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c. alle dipendenze della Società convenuta:
- 3. ordinare alla Società convenuta l'immediata riammissione in servizio del ricorrente;
- 4. condannare la Società convenuta al pagamento in suo favore, a titolo retributivo e/o risarcitorio, di tutte le mensilità di retribuzione maturate e maturande dall'1° agosto 2021 e sino all'effettivo richiamo in servizio, sulla base del tallone mensile, già comprensivo dei ratei di mensilità supplementare, pari a Euro 2.265,97 lordi, o diversa misura di giustizia, ovvero, in subordine, dell'indennità di cui all'art. 39 d.lgs. 81/2015, in misura compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità;
- 5. con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
- 6. con condanna al rimborso delle spese di lite per soccombenza, ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i valori medi stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, come da nota spese prodotta sub doc. 22, nonché al rimborso del contributo unificato versato nella misura di Euro 259,00."
- Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

#### IN DIRITTO

Il ricorrente lavora in qualità di operatore ecologico addetto al servizio di igiene urbana del Comune di , nell'ambito di appalti e subappalti che si sono succeduti negli anni.

In particolare, il comune di Sedriano aveva affidato il servizio di igiene urbana alla società SOC. COOP, risultata aggiudicataria all'esito della gara per l'affidamento di tale servizio, dall'anno 2012 sino al 31.7.2021.

All'appalto erano addetti in totale 8 lavoratori: 4 assunti alle dipendenze dell'appaltatore SOC. COOP e 4, tra i quali il ricorrente, impiegati per mezzo del subappalto assegnato alla società F SOC. COOP. Questi erano addetti alle attività di spazzamento manuale e meccanizzato.

In particolare, il ricorrente era dipendente della società F SOC. COOP. con contratto a tempo indeterminato, qualifica di operaio livello 2A, inquadramento nel CCNL Fise Assoambiente; con decorrenza dal 26.10.2015 era impiegato presso il servizio di spazzamento nell'ambito del subappalto.

In vista della scadenza dell'appalto, l'appaltatrice I SOC. COOP., con comunicazione del 19 marzo 2021 diretta al Comune (1), avviava la procedura ex art. 6 CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (Fise Assoambiente/Utilitalia), richiedendo «i riferimenti della Società subentrante nel servizio in oggetto al fine di avviare la procedura di avvicendamento di imprese nella gestione dell'affidamento di servizi prevista e disciplinata dall'art. 6 del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (Fise Assoambiente/Utilitalia)», allegando i nominativi dei lavoratori impiegati, dipendenti della stessa I Soc. Coop. e di F Soc. Coop.

Ricevuta la comunicazione di avvio della procedura, la FP CGIL Ticino-Olona, con comunicazione del 22 marzo 2021, richiedeva al Comune di "chiarimenti in merito alla procedura di avvicendamento di impresa nella gestione di affidamento dei servizi di igiene urbana del Comune di ".

II Comune di , con comunicazione del 30 marzo 2021, rispondeva che «l'Amministrazione Comunale ha deliberato l'acquisto di quote di partecipazioni sociali in s.r.l. ai fini dell'affidamento in house del servizio di igiene ambientale in favore della stessa società. ... ".

Alla richiesta della FP CGIL Ticino-Olona di un incontro congiunto per l'espletamento delle procedure previste dall'art. 6 CCNL Utilitalia, la SRL, con comunicazione del 3 maggio 2021, rispondeva che «il servizio in argomento sarà affidato ad srl secondo l'istituto dell'in house providing ... da tale modalità di affidamento del servizio derivano una serie di obblighi non ultimi quelli dettati dall'art. 19 del D.lgs. 175/2016 che, come noto, impone alle

società a partecipazione pubblica totale o di controllo, di procedere ad assunzioni di personale per mezzo di procedure selettive ispirate ai principi di cui all'art. 35 D.lgs. 165/2001, in netto contrasto con quanto disposto dal citato art. 6 del CCNL dei Servizi Ambientali».

La comunicazione proseguiva manifestando l'intenzione di di non fare applicazione della clausola sociale di cui all'art. 6 del CCNL sopramenzionato; tale assunto era stato ribadito nell'incontro sindacale tenutosi il 14.5.2021, nel corso del quale si era sostenuta la «non sussistenza dell'obbligo di utilizzo della clausola sociale e l'applicazione dell'art. 6 del CCNL dei servizi ambientali, ritenuto superato con quanto dettato dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016»; aveva poi informato le OO.SS. che avrebbe avviato procedure concorsuali per l'assunzione di addetti alla raccolta rifiuti e spazzamento stradale.

Parte ricorrente lamenta di non essere stato ammesso al bando indetto dalla società convenuta in quanto non in possesso del titolo di studio richiesto dallo stesso e che non era stata fatta applicazione della clausola sociale, che non sarebbe preclusa dalla natura "parapubblica" della società in house; questa certamente avrebbe consentito l'assunzione del lavoratore presso la subentrante convenuta.

L'esponente deduce la sussistenza di *un rapporto di reciproca integrazione* tra l'art. 19 d.lgs. 175/2016 e il novellato art. 50 d.lgs. 50/2016, escludendo alcun tipo di contrasto.

La gestione del servizio oggetto di appalto iniziava il 01.08.2021 con le attività di raccolta, gestione ecologica, spazzamento manuale e meccanizzato con utilizzo di proprio personale.

Il ricorrente, pur non assunto dalla convenuta, è attualmente utilizzato dalla società F SOC. COOP. nell'ambito di un contratto di subappalto avente ad oggetto esclusivamente le sue prestazioni.

Precisa poi che due lavoratori, precedentemente addetti al servizio oggetto di appalto, dipendenti dell'appaltatore I SOC. COOP., risulterebbero essere stati assunti dalla Società convenuta, all'esito del concorso bandito da quest'ultima, per lo svolgimento delle medesime mansioni già disimpegnate nell'ambito dell'appalto con il Comune di Sedriano.

L'attore asserisce che, all'interno di tale subappalto, riceverebbe ordini e direttive esclusivamente dal personale della Società convenuta, non essendoci alcun dipendente di F a cui egli riferisca.

Pertanto, sostiene la sussistenza di una illegittima interposizione di manodopera (art. 38 D.lgs. n. 81/2015), la quale sarebbe deducibile anche dalla sussistenza di un subappalto avente oggetto le prestazioni del solo ricorrente.

Da ultimo, mette in evidenza che, essendo stati assunti dalla società convenuta lavoratori precedentemente addetti all'appalto, ricorrerebbero i presupposti di un trasferimento d'azienda, con conseguente diritto del ricorrente a transitare alle dipendenze della SRL ai sensi dell'art. 2112 c.c.

Si è costituita in giudizio la società SRL chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi dedotti di seguito.

La società conferma quanto sostenuto in sede di trattativa sindacale, cioè la non operatività della clausola sociale in virtù della preminenza dell'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016.

Nell'ambito delle selezioni pubbliche bandite per la formazione di graduatorie per l'assunzione di operatori addetti alla raccolta rifiuti ed allo spazzamento stradale, la resistente deduce di aver valorizzato, nel bando, il lavoro prestato nel settore di igiene ambientale presso il comune di con l'attribuzione di 10 punti come "Titoli di servizio".

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la società afferma che i lavoratori precedentemente addetti all'appalto, e ora alle sue dipendenze, sarebbero risultati vincitori della selezione. Il ricorrente sarebbe stato escluso per mancanza del titolo di studio richiesto (scuola secondaria di primo grado) per poter partecipare validamente al bando.

La società sostiene anche che il ricorrente presterebbe servizio non in virtù di un contratto di subappalto bensì in forza di due contratti regolarmente stipulati tra la Soc. Coop. F

S.R.L rispettivamente per il Comune di e per il Comune di Inoltre, specifica che l'art. 6 del CCNL Utilitalia si riferirebbe unicamente all'azienda cessante (azienda appaltatrice) e non già all'azienda subappaltatrice non potendo, quindi, farsi applicazione della clausola sociale nei confronti del ricorrente.

Con riferimento alla asserita sussistenza di un'illecita interposizione di manodopera, la resistente deduce che non sussisterebbe alcun rapporto di subappalto tra la Soc. Coop.

F e la SRL in quanto il ricorrente presterebbe la propria attività in forza di un contratto di servizio stipulato tra il datore di lavoro Soc. Coop. F e la convenuta

La SRL pertanto chiede il rigetto del ricorso avversario poiché nessuna violazione di legge sarebbe a lei imputabile.

Le domande sono fondate.

Il ricorrente lavora in qualità di operatore ecologico addetto al servizio di igiene urbana del Comune di per conto di società che hanno ricevuto in appalto il suddetto servizio nel corso degli anni.

In particolare, il Comune di aveva affidato tale incarico alla società I cooperativa dal 2013; la cooperativa aveva espletato il servizio, in parte, in via diretta per mezzo di quattro lavoratori dipendenti ed, in parte, attraverso un subappalto assegnato alla cooperativa che ha impiegato quattro dipendenti addetti allo spazzamento, tra i quali il ricorrente.

In data 19 Marzo 21 la l Cooperativa ha dato avvio alla procedura ai sensi dell'articolo 6 CCNL di settore chiedendo al Comune di comunicare il nominativo della società che sarebbe subentrata nell'appalto al fine dell'espletamento della procedura nonchè i nominativi dei quattro lavoratori che espletavano il servizio in qualità di dipendenti della cooperativa nonché dei quattro lavoratori che svolgevano il servizio in via indiretta attraverso la forma del subappalto tra i quali lo stesso ricorrente.

In data 30 Marzo 2021 il Comune di ha informato la I di avere deliberato l'acquisto di quote di partecipazione della al fine dell'esercizio del servizio con affidamento in House.

A sua volta, in data 3.5.21, la società subentrante ha comunicato alla società cessata che, a seguito dell'affidamento del servizio, secondo l'istituto dell' in House providing, avrebbe dovuto osservare i dettami contenuti nell'articolo 19 del decreto legislativo 175 del 2016 e procedere all'assunzione di personale per mezzo di procedure selettive senza applicazione di quanto previsto all'articolo 6 del CCNL servizi ambientali; ciò in quanto, secondo la società

, la clausola sociale di quell'articolo 6 sarebbe totalmente disapplicata dalla normativa di cui al decreto legislativo n.175 del 2016 in materia di affidamento di servizi in House.

Il ricorrente, tuttavia, pur non essendo stato assunto dalla società nei fatti è stato da questa assegnato a servizio di spazzamento per il tramite di altra cooperativa alla quale aveva affidato il suddetto servizio limitatamente al solo ricorrente.

Il ricorrente ha poi rilevato che in ogni caso sarebbe in corso una forma di intermediazione illecita di manodopera, tenuto conto che il reale datore di lavoro è rimasto la società e non quella affidataria del servizio tenuto conto delle specifiche direttive alle quali è sottoposto ad opera di una responsabile di ed in assenza totale di alcuna figura di riferimento che faccia capo alla cooperativa.

Il ricorrente, col presente ricorso, lamenta che in tal modo la società convenuta è venuta meno ai propri obblighi contrattuali ed in particolare all'obbligo di assunzione sua e degli altri lavoratori già dipendenti di l. Cooperative, con conservazione dei pregressi diritti relativi all'inquadramento, alla retribuzione e dall'anzianità aziendale.

Chiede pertanto, in via principale, l'accertamento del suo diritto alla conservazione della pregressa posizione in applicazione della clausola sociale e comunque l'accertamento nel suo diritto all'assunzione alle dipendenze della società convenuta con inquadramento nel secondo livello posizione A) CCNL UTILITALIA con conseguente costituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2932 codice civile; in via subordinata chiede invece l'accertamento del suo diritto al trasferimento del proprio rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2112 presso la società

La prima cor siderazione che occorre fare è che il rifiuto di di procedere all'assunzione del ricorrente, facendo applicazione della clausola sociale, motivato con la circostanza si essere società In House è del tutto ingiustificato.

L'art. 50 DLgs n. 50 del 2016 come modificato dall'art. 33 del DLgs 56/17 (Codice degli appalti), la cui rubrica è "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi" al primo comma dispone espressamente che: "Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto".

Da ciò si ricava pertanto che anche per le società pubbliche è preferibile fare ricorso alla clausola sociale al fine di assicurare la stabilità occupazionale del personale impiegato. Peraltro, tale principio è ancor di più da condividere se si pensa che il CCNL adottato dalla società convenuta prevede specificamente quella clausola sociale.

La società ha giustificato il mancato ricorso alla clausola sociale con il fatto che l'art. 19 (avente rubrica "Gestione del personale) del DLgs 175 del 2016 ("testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") dispone che :

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, <u>ai rapporti di lavoro</u> dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile,

dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In attuazione dell'articolo 19 predetto la società - per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - ha realizzato il regolamento prodotto in atti nel quale si legge specificamente che:

"il regolamento individua principi regole modalità procedurali cui deve attenersi nella ricerca, selezione ed inserimento di personale <u>nel rispetto delle norme in materia di lavoro e del CCNL applicato</u>....

nelle modalità di accesso all'impiego adotta procedure improntate a <u>criteri di trasparenza</u> idonee a garantire in ogni fase il pieno rispetto dei principi e delle regole generali contenute nel presente regolamento <u>tese a dare adeguata evidenza ai criteri e alle modalità adottate nella selezione delle risorse umane da acquisire</u>...

nell'ambito delle attività di ricerca selezione del personale la società individua le tipologie contrattuali più idonee per il migliore impiego delle risorse umane in relazione ai profili richiesti...".

Ebbene, già il regolamento prevede pertanto che si faccia applicazione del CCNL (che nel caso di specie prevede appunto la clausola sociale) il quale certamente assicura criteri di trasparenza nella scelta dei lavoratori da assumere.

Peraltro lo stesso regolamento prevede poi delle esclusioni (vale a dire delle fattispecie nelle quali non si fa applicazione delle norme di cui al regolamento stesso) specificando che sono escluse dall'ambito di sua applicazione <u>le procedure di assunzione</u> che inquadrino nell'ambito di accordi di natura societaria quali ad esempio <u>l'acquisto o il conferimento di ramo d'azienda</u> ovvero contrattuale quali ad esempio <u>subentro in contratti di gestione nei servizi pubblici locali con correlativo obbligo per il gestore subentrante di assumere il personale impiegato dal gestore uscente per erogazione del servizio.</u>

Sicchè, stante tale specifica previsione circa l'esclusione dell'applicazione del regolamento, non si comprende poi per quale ragione non faccia applicazione della clausola sociale prevista dal CCNL di cui fa pacificamente applicazione.

La società, sul punto, muove l'eccezione che il ricorrente faceva parte della società subappaltatrice e come tale non poteva essere destinataria degli effetti dell'articolo sei del contratto collettivo.

Tuttavia tale eccezione è facilmente superabile con la considerazione che l'affidamento del servizio in appalto da parte del Comune di era un affidamento complessivo che riguardava sia l'attività svolta in appalto con la società l'COOPERATIVA che quella svolta in subappalto con la FCOOP; ciò è tanto più vero se si pensa che la società appaltatrice la quale aveva cessato dal servizio, aveva dato avvio alla procedura di cui all'articolo 6 del CCNL di settore con riferimento a tutti e 8 di dipendenti che svolgevano il servizio sia in appalto che in subappalto avendo indicato negli elenchi allegati al provvedimento di apertura della procedura anche i quattro lavoratori in subappalto tra i quali vi era per l'appunto

Non è poi un caso che lo stesso è stato poi assunto dalla società subentrante – seppure per il tramite di un contratto di appalto con F soc coop, con affidamento della stessa attività, già svolta in passato, di spazzamento.

In ogni caso, pur avendo la società già regolato questa fattispecie con il Regolamento adesso esaminato, tuttavia oppone che per il reclutamento del personale – trattandosi di società In House - debba fare applicazione dell'Art. 35 DLgs 165/2001 (nonostante la già prevista esclusione da parte dello stesso art. 19 inconsiderazione della esistenza del Regolamento)

Ebbene, l'art. 35 DLgs 165 del 2001 (rubrica: Reclutamento del personale) dispone che:

- 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
- a) <u>tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della</u> professionalità <u>richiesta</u>, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

A tale proposito è bene ricordare che le esigenze espresse da tale normativa sono già soddisfatte dal ricorso alla clausola sociale o dall'art. 19 del DLgs: la necessità di ricorso a procedure selettive che assicurano la professionalità richiesta e l'esigenza di assicurare

l'accesso dall'esterno è già soddisfatta proprio con l'applicazione della clausola sociale in quanto il ricorrente e gli altri lavoratori facenti parte delle precedenti società appaltatrice e subappaltatrice già assicuravano la necessaria professionalità richiesta se è vero che avevano espletato quell'attività negli anni precedenti e peraltro assicuravano l'esigenza dell'accesso dall'esterno.

L'attività espletata dal ricorrente non richiede il possesso di una elevata professionalità, bensì una professionalità adeguata alle mansioni effettivamente svolte che era già in suo possesso. non avesse bisogno di una professionalità superiore o Del resto che la stessa società diversa è comprovato dalla circostanza che il ricorrente continua ad espletare la sua medesima attività nell'interesse del Comune di per il tramite della società F soc. Cooperativa; con la differenza che la mancata applicazione della normativa contrattuale della clausola sociale, pur assicurando la medesima attività lavorativa e la stessa professionalità del ricorrente e degli altri lavoratori che già espletavano il servizio, ha tuttavia determinato un peggioramento delle condizioni economiche di contratto che invece sarebbero state assicurate con l'applicazione del passaggio diretto per il mezzo della clausola sociale. Occorre comunque fare un'ultima considerazione che esclude in radice la possibilità pc di fare applicazione delle normative sulle imprese pubbliche: è che la non può qualificarsi come società In House.

La non possiede affatto i requisiti della società In House Providing in quanto la partecipazione del Comune di nella società è assolutamente minima, vale a dire nella misura di 0,0006: tale partecipazione diviene nei fatti solo una partecipazione formale non potendo in alcun modo il Comune incidere sulla vita e sugli indirizzi della società con conseguente impossibilità di qualificarla come società in House, come peraltro affermato dalla sentenza TAR Lombardia pronunciata in data n. 12 del 4.1 2022.

Va ricordato che ai sensi dell'art. 5 del DLgs n. 50 del 2016 dispone che 1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

Ebbene il requisito del controllo analogo è uno di quelli la cui esistenza appare necessaria perché una società possa essere qualificata come In House.

Con la sentenza 6 Febbraio 2020 la Corte di giustizia Ue ha ritenuto conforme all'articolo 12 paragrafo tre della direttiva 2014/24/UE la normativa interna che impedisce ad un'amministrazione aggiudicatrice di acquisire partecipazioni al capitale di un ente partecipato da altre amministrazioni aggiudicatrici quando tali partecipazioni siano inidonee a garantire il controllo o un potere di veto e qualora detta amministrazione aggiudicatrice intenda acquisire successivamente una posizione di controllo congiunto e di conseguenza la possibilità di procedere ad affidamenti diretti di appalti a favore di tale ente il cui capitale è detenuto da più amministrazioni aggiudicatrici.

Nel caso esaminato dal Tribunale Amministrativo Regionale poi è stato accertato che la partecipazione del comune di nella società srl era limitata ad uno 0,03 percento del capitale sociale, come tale definita dal tribunale amministrativo regionale come una partecipazione pulviscolare la quale "è certamente sintomatica della difficoltà dell'ente di interferire in maniera decisiva sul conseguimento del fine pubblico che intende perseguire con l'attività di impresa".

Cosa la propria sentenza il Tar aveva poi evidenziato che, in assenza di una partecipazione ben più rilevante da parte di enti pubblici di minoranza, sono pur sempre previsti strumenti diversi atti ad assicurare l'effettività del controllo analogo congiunto degli enti pubblici sulle scelte gestorie come la designazione di un proprio rappresentante nell'organo direttivo, oppure l'attribuzione del potere di veto sulle decisioni che riguardano direttamente il proprio territorio, che devono essere contenuti innanzitutto nelle clausole statutarie della società in House.

Tuttavia, il Tribuna e amministrativo, pur avendo provveduto ad esaminare le norme statutarie della società , è giunto alla conclusione che mancava un accordo tra enti o un patto parasociale che introducesse un meccanismo di convergenza dei voti dei soci di minoranza su un candidato comune che li rappresenti nell'organo amministrativo.

Ha pertanto concluso annullando la delibera del Comune di che aveva ad oggetto l'acquisto di partecipazioni sociali nella società e l'affidamento In House, in favore della stessa, della gestione del servizio di igiene ambient ale nel territorio del Comune di Le domande vanno pertanto accolte.

Va pertanto costituito il rapporto di lavoro tra il ricorrente e SRL con inquadramento nel II livello posizione parametrale A CCNL Utilitalia con retribuzione mensile lorda di € 1.942,26 per 14 mensilità; la società srl va condannata a rimborsare

al ricorrente le spese di lite che liquida in € 6.300 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali nonché € 259,00 per contributo unificato.

Sentenza esecutiva.

### **PQM**

Costituisce il rapporto di lavoro tra il ricorrente e SRL con inquadramento nel II livello posizione parametrale A CCNL Utilitalia con retribuzione mensile lorda di € 1.942,26 per 14 mensilità; condanna la società srl a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in € 6.300 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali nonché € 259,00 per contributo unificato.

Sentenza esecutiva.

Milano, 22/11/2022

il Giudice del Lavoro Dott. Riccardo Atanasio